



**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIA**

**AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SOCIETA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SRR
"A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA"
in nome e per conto del Comune di Canicattini Bagni**

**Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 5/2014 e dell'art. 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
la presente gara sarà espletata da:**

**UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO
DI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROVINCIALE DI SIRACUSA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene ambientale pubblica, all'interno dell'area di raccolta ottimale del Comune di CANICATTINI BAGNI"

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma "SITAS e-procurement"

C.I.G. 9053887FE5

SOMMARIO

| | | |
|---------|--|----|
| ART. 1 | NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| ART. 3 | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | 5 |
| ART. 4 | ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO..... | 6 |
| ART. 5 | CORRISPETTIVO DELL'APPALTO..... | 7 |
| ART. 6 | SUBAPPALTO – DIVIETO DI AVVALIMENTO..... | 8 |
| ART. 7 | REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO | 10 |
| ART. 8 | MODALITÀ D'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 10 |
| ART. 9 | RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI | 11 |
| ART. 10 | DOCUMENTI CONTRATTUALI..... | 11 |
| ART. 11 | CARATTERE DEL SERVIZIO..... | 11 |
| ART. 12 | RISOLUZIONE | 12 |
| ART. 13 | RECESSO | 13 |
| ART. 14 | FALLIMENTO | 14 |
| ART. 15 | CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO | 14 |
| ART. 16 | ESECUZIONE D'UFFICIO..... | 14 |
| ART. 17 | TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROLLI ANTIMAFIA | 14 |
| ART. 18 | GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 15 |
| ART. 19 | DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 15 |
| ART. 20 | GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 15 |
| ART. 21 | AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 16 |
| ART. 22 | VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 16 |
| ART. 23 | RICONOSCIMENTI IN CASO DI RITARDATO AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO | 16 |
| ART. 24 | CONTABILITÀ E PAGAMENTI..... | 17 |
| ART. 25 | SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 18 |
| ART. 26 | DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE..... | 18 |
| ART. 27 | VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE..... | 18 |
| ART. 28 | OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ | 19 |
| ART. 29 | CAUZIONI E GARANZIE | 19 |
| ART. 30 | COPERTURA ASSICURATIVE | 19 |
| ART. 31 | AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CANONE..... | 20 |
| ART. 32 | SERVIZI O FORNITURE OCCASIONALI | 20 |
| ART. 33 | OBBLIGHI DELL'APPALTATORE | 20 |
| ART. 34 | PENALITÀ..... | 22 |
| ART. 35 | CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE..... | 24 |
| ART. 36 | SPONSORIZZAZIONI | 24 |
| ART. 37 | SPESE CONTRATTUALI..... | 25 |
| ART. 38 | COOPERAZIONE E RISERVATEZZA..... | 25 |
| ART. 39 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 25 |
| ART. 40 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) | 25 |
| ART. 41 | CLAUSOLA SOCIALE | 25 |
| ART. 42 | CLAUSOLA DI PREVALENZA | 26 |

ART. 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del “*Servizio di gestione integrata dei rifiuti*” per un periodo di anni sette per il Comune di Canicattini Bagni, a seguito dell'Ordinanza n. 5/rif/2016 del Presidente della Regione Siciliana, tenendo conto:

- delle specificità del territorio interessato;
- delle caratteristiche previste per l'organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
 - dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D.lgs. 152/2006 “*Codice unico dell'ambiente*”;
 - dal D.lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora non abrogate;
 - dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
 - dalle Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010;
 - dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - dal Piano di Intervento dell'ARO approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità con D.D.G. n. 1070 del 15/07/2014;
 - dal vigente Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 06/07/2016;
 - dell'Ordinanza n. 5/Rif/2016 del Presidente della Regione Siciliana e delle successive disposizioni attuative;
 - Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE e dell'Ordinanza n.5/Rif/2016, dovrà essere svolto e organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- La prevenzione della produzione del rifiuto;
- Il riutilizzo dei prodotti;
- Il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti all'individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche (vedi Piano Intervento Locale).

Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nella perizia, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a) della L.R. n. 9/2010 come appresso definiti:

- anno 2015: R.d. pari al 65%, recupero di materia pari al 50%.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (**RUB**) dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l'ambito Territoriale cui il Comune apparteneva

alla data di emanazione dell'Ordinanza e successiva Ord. n. 5/Rif./2016 del Presidente della Regione Siciliana (vedi nota la nota del 20/09/2016, prot. n. 152, dell'Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione dell'Ordinanza P.R.S. n.5/Rif.2016, a firma Ing. Cocina e Ing. Russo – Commissario straordinario S.R.R. Siracusa);

- entro e non oltre il 31.03.2018, i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (**RUB**) dovranno conseguire il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

La Stazione appaltante verifica mensilmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all'art.34 "Penalità".

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 del 30/4/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e ss.mm.ii. -

Il servizio è classificato nella categoria:

CPV1: **90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici**

Categoria prevalente: **Fornitura di servizi**

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato speciale s'intendono per:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e s.m.i.;
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n. 0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modifiche e aggiornamenti;
- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Piano d'Intervento locale:** riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dal Comune di Canicattini Bagni, per un periodo di sette anni;
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO):** il territorio all'interno del quale il Comune di Canicattini Bagni può procedere all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- **Ufficio comune:** l'Ufficio individuato dal comune che intende gestire in forma singola il servizio oggetto della presente, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Canicattini Bagni;
- **Stazione appaltante:** il Comune ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Amministrazione aggiudicatrice:** AUSA (Comune cod. 0000156270) ai sensi dell'art. 37, D.lgs. n. 50/2016; nel presente caso la gara sarà espletata dall'U.R.E.G.A. di Siracusa;
- **Capitolato Speciale d'Appalto (CSA):** il presente capitolato d'oneri;
- **Concorrente:** l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto anche in forma diretta o associata;
- **Progetto:** l'offerta presentata dal concorrente avente a oggetto l'indicazione dei contenuti della prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato generale, dal capitolato speciale e dal piano d'ambito;
- **Gestore del servizio:** l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;
- **Responsabile del procedimento:** persona all'uopo delegata dalla S.A. di cui all'artt. 9 e 10 D.P.R. n. 207/2010 e istruttore interno della Stazione Appaltante;

- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):** persona all'uopo delegata dalla S.A. che svolge le funzioni indicate nel D.lgs. 50/2016 per consentire un'effettiva gestione e coordinamento del servizio.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

LOTTO UNICO

CPV - 90500000-2 | Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Canicattini Bagni come indicato nel Piano d'Intervento Locale di descrizione e stima economica del servizio d'igiene ambientale e annessi allegati amministrativi, tecnici e grafici.

Il servizio oggetto del presente affidamento comprende ai sensi dell'art. 184, c.2, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, i seguenti **servizi di base** per tutta l'utenza domestica e non domestica:

Rifiuti urbani:

1. **Codice CER 200108** - Raccolta domiciliare con il sistema del "porta a porta" dei rifiuti costituiti dalla sola **frazione organica** per la parte denominata "**umido**" che comprende gli scarti da cucine e mense, da tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè ecc.) e alcuni scarti del giardino (erba, foglie, fiori, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.). - I sacchetti prelevati dall'operatore porta a porta saranno raccolti in automezzo idoneo, poi trasportati e conferiti in discarica o piattaforma autorizzata o centro per la lavorazione e il recupero. È prevista per l'esterno del centro abitato la raccolta domiciliare porta a porta che sarà sostituita con la consegna di compostiere per il riutilizzo della frazione umida;
2. **Codice CER 200201** - Raccolta della **frazione organica** di una parte denominata "**verde**" che comprende le grosse potature, gli sfalci e gli scarti del giardino. Il servizio comprende lo svuotamento **n.20** cassonetti da lt. 1000 contenenti rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, ivi compreso i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni. Il servizio dovrà svolgersi una volta al mese presso il cimitero comunale;
3. **Codice CER 200101 – 150101 / – 150107 – 150106 - 200139 - 150102** - Raccolta domiciliare con il metodo del "porta a porta" con la selezione da parte dell'utenza dei **rifiuti utilmente riciclabili/differenziabili** come carta/cartone, vetro, alluminio (lattine e simili), plastica (PET-polietilene tereftalato), che saranno trasportati dal gestore direttamente al C.C.R. o in un impianto e/o comunque idoneo alla lavorazione e recupero del materiale;
4. **Codice CER 200301** - Raccolta del rifiuto residuale **indifferenziato (nero)** con il metodo del "porta a porta". L'utente dovrà selezionare il rifiuto che sarà raccolto dal gestore, accumulato in idoneo automezzo, poi trasportato direttamente presso il centro di pretrattamento e/o discarica che di norma autorizza l'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Rifiuti. Altresì il servizio comprende la raccolta di pannolini e pannoloni usati direttamente nelle strutture protette e case di riposo per anziani (n. 4 unità attive);
5. **Codice CER 200110 – abbigliamento, 200111 prodotti tessili** - Raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione tessile derivante dalla differenziata mediante la distribuzione a tutti gli utenti di sacchetti medio/grandi. La frequenza di raccolta dovrà essere adeguata e in ogni caso non inferiore a una volta il mese, compreso il nolo di automezzi idonei regolarmente autorizzati;
6. **Codice CER 200303** - Raccolta dei rifiuti provenienti dalla pulizia stradale. Il servizio comprende lo spazzamento e il decespugliamento delle strade pubbliche come meglio individuate nell'apposita planimetria. Gli interventi dovranno essere realizzati manualmente e meccanicamente mediante l'impiego di operatori ecologici, spazzatrice meccanica e l'uso di decespugliatore. I rifiuti tagliati e raccolti giornalmente dovranno essere trasportati e conferiti in appositi cassonetti che saranno poi svuotati con trasporto in discarica o piattaforma autorizzata. Il servizio è completato con intervento di diserbo in tutte le strade con principio attivo di "glifosate".
7. **Codice CER 200302** - **Raccolta, pulizia e spazzamento** dell'area in cui si svolge il mercato settimanale dislocato sulle vie Grimaldi, Mentana e San Nicola, per una superficie occupata di mq. 4.000,00 e con l'intervento di **n. 65** operatori di cui n. 15 alimentari e simili e n. 50 abbigliamento e accessori. Il mercato si svolge ogni venerdì della settimana mentre la pulizia dovrà avvenire dalle ore 11:30 alle ore 14:30 circa.
8. **Svuotamento** e pulizia giornaliera dei cestini porta carta/rifiuti dislocati sulle strade del territorio comunale e nelle aree pubbliche come piazze, ville e giardini, per una quantità stimata in **n. 50 contenitori**. È compreso il cambio del sacchetto per il contenimento dei rifiuti, la pulizia dello spazio sottostante, il contenitore, la manutenzione dello stesso. Altresì è compreso lo svuotamento, pulizia e lavaggio dei contenitori per le deiezioni canine;

Rifiuti urbani pericolosi

9. **Codice CER 200133 e 200134** - Svuotamento dei contenitori appositamente predisposti dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come **batterie e pile esauste**, compreso il trasporto e lo stoccaggio provvisorio qualora possibile e comunque per lo smaltimento definitivo nelle forme previste dalla normativa del settore;
10. **Codice CER 200131 e 200132** - Raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da **farmaci scaduti o non in uso** da prelevare presso gli operatori commerciali come farmacie e para-farmacie o nei contenitori all'uopo collocati sul territorio, compreso il trasporto e lo stoccaggio provvisorio qualora possibile e comunque per lo smaltimento definitivo nelle forme previste dalla normativa del settore;

Servizi accessori:

11. **Servizio** di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e di aree sensibili come meglio descritto nell'allegato "3" del Piano d'Intervento Locale;
12. **Gestione** del centro di messa in riserva dei rifiuti urbani differenziati di C/da "Bosco di Sopra" le cui autorizzazioni sono a carico della Stazione Appaltante
Il gestore deve garantire l'apertura del centro comunale di raccolta di raccolta con la presenza continua di un proprio addetto negli orari di apertura a disposizione dell'utenza per i conferimenti dei rifiuti, per un minimo di 17 ore settimanali secondo il seguente calendario:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| dal LUNEDÌ al VENERDÌ | dalle ore 09:00 alle 12:00 |
| MARTEDÌ e VENERDÌ | dalle ore 14:00 alle 15:00 |

13. **Rimozione**, raccolta e trasporto dal C.C.R. ai centri di smaltimento o stoccaggio autorizzati ai sensi di legge dei macchinari e delle apparecchiature obsolete: elettrodomestici etc. nonché dei rifiuti ingombranti, ferrosi e non, in genere;
14. **Rimozione**, raccolta e trasporto a discarica autorizzata o al C.C.R. o in piattaforme intermedie, dei rifiuti di cui al presente piano d'intervento che dovessero risultare comunque abbandonati nell'ambito dell'intero territorio comunale, compresi i materiali inerti o assimilati provenienti dai fabbricati civili in genere, le masserizie fuori uso e ogni altro materiale quantunque ingombrante o assimilabile ai rifiuti urbani;

Servizi opzionali:

15. **Raccolta**, spazzamento e pulizia delle aree e delle vie in cui saranno organizzate manifestazioni ricreative e culturali, sagre e simili di cui si stima **n. 12** interventi straordinari (n. 4 feste religiose, carnevale, Santa Pasqua, fiera zootecnica al Foro Boario e sagre estive);
16. **Fornitura** di sacchi di varia tipologia da consegnare al Comune per una successiva distribuzione alle utenze, ivi compreso i sacchi per i cestini pubblici posti sulle piazze e aree pubbliche, il tutto come meglio descritto nell'allegato "2" del Piano d'Intervento Locale;

Il trasporto dei rifiuti dal centro abitato ai centri provvisori di stoccaggio/lavorazione (Foro Boario e C.C.R. di C/da Bosco) è compreso e compensato nel prezzo di appalto mentre il trasporto verso discariche esterne al territorio comunale sarà pagato a trasporto senza contabilizzazione di distanze chilometriche (v. piano d'intervento).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite del presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Piano d'Intervento con i relativi allegati, delle quali il gestore del servizio dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole d'arte al fine di raggiungere l'ottimizzazione del servizio. Il gestore deve conformarsi alla massima diligenza nell'ambito dei propri obblighi anche verso il personale assunto dallo stesso.

ART. 4 ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO

Il servizio di che trattasi è meglio specificato nel Piano d'Intervento Locale che qui è richiamato per farne parte integrante e sostanziale e che è accettato dall'operatore economico aggiudicatario.

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta domiciliare dei rifiuti differenziati utilmente riciclabili, della frazione umida e dell'indifferenziato, nello svuotamento dei secchielli depositati davanti alle facciate dei singoli utenti, nel trasporto dei diversi rifiuti dal centro abitato ai centri comunali di raccolta o stoccaggio oppure da essi alle piattaforme all'uopo autorizzate o alle discariche. Il servizio si estende allo svuotamento dei cassonetti collocati al cimitero comunale e loro lavaggio mensile, allo svuotamento dei cestini getta-carte posti sulle pubbliche vie, allo spazzamento e decespugliamento delle pubbliche, alla raccolta della frazione tessile, del servizio di disinfestazione e derattizzazione dell'abitato. Altresì comprende la gestione delle isole ecologiche (CCR) dove eseguire le prime operazioni di raccolta e ammassamento dei rifiuti differenziati e utilmente riciclabili, ivi compresa la gestione della pesa e registrazione utenti con rilevatore magnetico o altro che sarà fornito della Stazione Appaltante.

Il servizio comprende la prestazione di n. 16 unità di personale, distinto tra personale full-time e part-time, beni, automezzi diversi, attrezzature e simili come dal Piano d'Intervento citato (v. schema del servizio e computo di stima). È possibile utilizzare anche unità in part-time con l'impiego di ulteriori operatori. Altresì le unità part-time sono previste per lo spazzamento delle vie cittadine e per la gestione del C.C.R.

Ai sensi degli artt. 50 e 100 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale e sociale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/06/2015 n.81). Pertanto, si chiede all'operatore economico aggiudicatario l'impiego della manodopera già in servizio nel precedente cantiere per diminuire il disagio locale e dare occupazione (dette condizioni scaturiscono da forte disoccupazione, fermo del settore edilizio, redditi minimi, ecc). Sinteticamente il servizio è indicato nella Tab. A del Piano d'Intervento Locale e si articola in diverse fasi.

Resta inteso e accettato dall'operatore economico che il servizio comprende tutte quelle operazioni manuali, meccaniche, tecniche, gestionali, operative, contabili, burocratiche, ecc., necessarie all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte senza chiedere ulteriori compensi alla S.A. e senza creare disservizi igienico-sanitari e simili.

L'Impresa eseguirà il servizio correttamente, in buona fede, secondo tecniche organizzative per migliorare lo stesso e per la raggiunta delle percentuali di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio è di euro **4.358.563,16** di cui euro **€ 4.185.995,24** per il servizio posto a base di gara oltre a **€ 172.567,92** per costi della sicurezza e per rischi interferenziali (gli ultimi due non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 10%, così determinato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO PER ANNI SETTE | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| TIPOLOGIA SERVIZIO (A) | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO TOTALE ANNUALE | IMPORTO TOTALE SETTENNALE |
| Raccolta meccanizzata porta a porta | 382.830,48 | | |
| Spazzamento e pulizia delle strade giorni feriali (Allegato 4 Piano Intervento Locale) | 111.771,65 | | |
| Conduzione Isola Ecologica | 58.232,04 | | |
| Fornitura sacchetti per servizi (Allegato 2 Piano Intervento Locale) | 34.000,00 | | 4.128.839,19 |
| Disinfestazione e derattizzazione (Allegato 3 Piano Intervento Locale) | 3.000,00 | | 4.954.607,07 |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| SOMMANO | 589.834,17 | 589.834,17 | |
| Detrazione cessione deleghe | 0,00 | | |
| IMPORTO ANNUO | 589.834,17 | 589.834,17 | 4.954.607,07 |
| Spese generali 10% | 58.983,42 | | |
| Utile d'impresa 10% | 58.983,42 | | |
| SOMMANO | 117.966,84 | 117.966,84 | 825.767,88 |
| IMPORTO DEL SERVIZIO | | 707.801,01 | 4.782.039,15 |
| Costo della sicurezza non soggetta a ribasso | 18.679,56 | | |
| Rischi interferenziali non soggetti a ribasso | 5.973,00 | | |
| Sommano i costi non soggetti a ribasso | 24.652,56 | 24.652,56 | 172.567,92 |
| Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta | | 683.148,454 | 4.782.039,15 |

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico della Stazione Appaltante. Il costo dei servizi di trasporto è compensato all'Impresa appaltatrice.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico della stazione Appaltante. Il costo dei servizi di trasporto è compensato all'Impresa appaltatrice.

Al contratto si applica l'art. 26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" di cui al D.lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e ss.mm.ii. -

Il Contratto è stipulato "**a corpo**" ed ha durata di **anni 7 (anni sette)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data d'inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall'Ente appaltante all'aggiudicatario.

I pagamenti saranno disciplinati dall'art. 24 del presente C.S.A. - L'appalto per particolari esigenze della Stazione Appaltante, previa autorizzazione, è reiterabile ulteriormente.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

È vietato il rinnovo tacito del contratto.

Non è prevista nessuna anticipazione economica sul contratto.

ART. 6 SUBAPPALTO – DIVIETO DI AVVALIMENTO

Il subappalto dei servizi è ammesso ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 2, comma 7 dell'art. 105 del Codice.

È possibile affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, la stazione appaltante inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante rilascerà all'appaltatore il certificato necessario per la partecipazione a gare d'appalto, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 7 REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

Per l'espletamento del servizio è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 3/06/2014, n. 120 per le categorie oggetto dell'appalto (art. 8, comma 1).

L'Impresa Appaltatrice deve essere in regola con i diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui al D.M. n. 120/2014 e relativa iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto.

ART. 8 MODALITÀ D'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato dalla S.A., previa procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad un operatore economico del settore. Potranno partecipare alla procedura di gara operatori economici regolarmente iscritti all'Albo di competenza per la formulazione pubblica del proprio progetto mentre l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oppure offerta più vantaggiosa) di cui all'art. 95 – 2° e 3° comma, lettera a) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare quelli elencati all'art. 95, c.6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri saranno stabiliti in sede di redazione del bando e disciplinare di gara.

Le offerte anormalmente basse saranno verificate ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici, a pena d'esclusione dalla procedura di gara, dovranno essere obbligatoriamente iscritti nella **White List** delle competenti Prefetture.

Il ribasso d'asta non sarà applicato ai costi della sicurezza e ai rischi interferenziali all'uopo determinati e inseriti nel quadro tecnico economico.

Nel corrispettivo s'intendono compresi ogni e qualsiasi somministrazione, prestazione, spesa e ogni altro onere relativo al servizio le cui operazioni sono state descritte negli articoli precedenti, alla fornitura, al trasporto e alla collocazione in opera di tutti i materiali e i loro accessori. L'Amministrazione si riserva di apportare nel corso della realizzazione tutte le modifiche e le variazioni che, a suo insindacabile giudizio, ritenessero di adottare e ciò senza che l'impresa appaltatrice abbia diritto a sollevare obiezioni di sorta o a pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei lavori in più ordinati.

L'impresa esplicitamente accetta di eseguire il servizio in oggetto eseguendo lo stesso servizio a corpo e con le modalità indicate nel presente capitolato e nel piano d'intervento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa, a ogni effetto, dichiara di accettare le condizioni di cui sopra e di aver giudicato i prezzi congrui.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio di cui in oggetto, l'appaltatore potrà presentare all'Amministrazione comunale un piano esecutivo di gestione del servizio che comprende lievi e migliorative proposte che saranno approvate dalla Giunta comunale (in ogni caso non potranno essere aggiunti nuovi compensi all'appaltatore).

ART. 9 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione Sicilia in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi.

Si applicano i D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Regolamento d'attuazione n. 207/2010 per le parti ancora valide e non abrogate.

Altresì si richiamano le norme indicate nel bando di gara e le norme di partecipazione alla gara.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

ART. 10 DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto è affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il Piano d'Intervento che l'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportate, trascritte e accettate. Fanno parte del contratto, e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Piano d'Intervento Locale redatto dall'U.T.C.;
- Analisi dei costi, prezzi e stima del servizio, quadro tecnico economico;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Documento unico valutazione rischi indifferenziati;
- Statistica dei rifiuti raccolti;
- Raccolta dei dati del personale in servizio
- Planimetria con specifica del centro urbano e delle contrade;
- Planimetria specifica dello spazzamento del centro urbano;
- Piano aziendale della sicurezza, inerente al servizio, redatto a cura dell'Impresa aggiudicataria;
- Piano esecutivo di gestione proposto dall'Impresa aggiudicataria;
- Regolamento comunale per la raccolta differenziata porta a porta;

ART. 11 CARATTERE DEL SERVIZIO

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117, lettera p), della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n. 9/2010. Altresì i servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Pertanto, il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge n. 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 16 -

È comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 c.p., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 12 RISOLUZIONE

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Nelle suddette ipotesi non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno del gestore, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il gestore:
 - a) ometta di pagare ai dipendenti, nei termini previsti dal CCNL di categoria, anche per un solo mese, le retribuzioni dovute per intero;
 - b) violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
 - c) ometta di eseguire, nei termini previsti dal presente capitolato, la fornitura ed il posizionamento dei cestini fino al raggiungimento del numero minimo indicato nel presente capitolato;
 - d) ometta di eseguire la raccolta a domicilio degli sfalci con la frequenza prevista nel presente capitolato per tutte le utenze domestiche;
 - e) ometta di eseguire, nel caso in cui sul sito, interessato dall'abbandono incontrollato dei rifiuti, si rilevi la presenza di materiali, probabilmente, contenenti amianto, le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto nel rispetto di quanto dettato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
9. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'affidatario che intende valersi della clausola risolutiva prevista al comma 8 del presente articolo.

ART. 13 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

ART. 14 FALLIMENTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

La Stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, c.4-ter del D.lgs. n. 06/09/2011 n.159, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 15 CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e qualora fossero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione e all'eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal presente Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax con e-mail/pec o formalmente con raccomandata a/r -.

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per i servizi, nonché chiedere la documentazione comprovante l'efficienza e la funzionalità degli automezzi posti in servizio (libretto di circolazione, assicurazione, revisione).

L'Impresa appaltatrice è onerata di trasmettere mensilmente l'elenco degli operatori ecologici che risultano in servizio e le relative mansioni contrattuali.

ART. 16 ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa appaltatrice le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROLLI ANTIMAFIA

In applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione riguardante i dati trasmessi.

Il presente appalto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. apportate dal D.lgs. n. 218 del 15/11/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, nonché del Protocollo di legalità "Carlo Alberto Della Chiesa" ove applicabile.

Si precisa inoltre che per ogni appalto questa Stazione Appaltante da comunicazione dell'affidamento alla locale Stazione Carabinieri.

ART. 18 GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La presente Stazione Appaltante verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi del regolamento interno dell'Ente e in ogni caso corrispondente al responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

ART. 19 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) viene individuato nella persona del Geom. Carmelo Santoro, dipendente dell'U.T.C. o eventuale sostituto.

Nessun compenso è previsto per le funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto oltre la quota incentivante di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016.

È previsto, oltre il direttore dell'esecuzione del contratto, un sorvegliante del servizio che sarà scelto tra un dipendente dell'Amministrazione comunale che ne controllerà l'effettiva esecuzione coordinandosi con il responsabile di cantiere dell'Impresa esecutrice del servizio.

I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono quelli all'art.101 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 20 GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha a oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in casi di comprovata urgenza.

Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità

di calcolo sono stabilite dall'articolo 109 cit. -

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque mesi tre complessivi.

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipulazione formale del contratto, risultante d'apposito verbale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla già menzionata stipulazione, previa convocazione dell'esecutore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costruire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento completo del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali e antinfortunistici; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici ove esistenti e regolarmente autorizzate.

ART. 21 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione può redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 22 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui sia redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, secondo la natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nella quale devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 23 RICONOSCIMENTI IN CASO DI RITARDATO AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio

dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle percentuali di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 24 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Il corrispettivo annuo dell'appalto per la gestione dei servizi contenuti nel presente capitolato è costituito da un canone fisso, al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. Tale corrispettivo comprende tutti i costi relativi alla raccolta e al trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, recuperabili e non, prodotti sul territorio del Comune.

Il canone verrà liquidato in 12 rate mensili posticipate, previo controllo contabile e verifica, a cura del DEC, della regolare esecuzione del servizio, al netto delle eventuali penalità comminate.

Il RUP, entro 7 giorni dalla chiusura del mese di riferimento, salvo ritardi attribuibili alla ditta, sulla base delle risultanze effettuate dal DEC, emetterà apposito certificato di pagamento che costituisce il presupposto per la fatturazione.

Il pagamento, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, avverrà entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica. Le fatture elettroniche emesse con data antecedente a quella del certificato di pagamento saranno rigettate.

I servizi previsti contrattualmente, che il Gestore non potesse eseguire, anche giornalmente, per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

Secondo quanto disposto dal D.M. del 03.04.2013, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, ciascuna fattura elettronica emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere il CIG **9053887FE5** relativo al presente appalto ed il riferimento al certificato di pagamento cui si riferisce e dovrà essere intestata al Comune di Canicattini Bagni e trasmessa con Codice Univoco **QEKW2F**.

Ogni pagamento sarà subordinato alla verifica del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità legale, nonché della regolarità fiscale.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.

Il Comune potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore a quindici giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti delle fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Sono propedeutici all'esecuzione dei pagamenti ed a carico della ditta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente comunale, i seguenti adempimenti:

- Fornitura, vidimazione, tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico;

- Elaborazione dei dati, predisposizione ed invio alla stazione appaltante, almeno trenta giorni prima della scadenza, del MUD;
- Fornitura, vidimazione, compilazione e gestione, anche per via informatica, dei Formulari di Identificazione e trasporto dei Rifiuti così come definiti dalla vigente normativa e comunque sempre in osservanza di eventuali nuove disposizioni di Legge.
- Compilazione di modulistica e/o questionari inerenti il servizio (richiesti da Provincia, ARPA, INPS ecc.)
- Trasmissione mensile di tutti i dati di produzione dei rifiuti distinti per tipologia.

Sono pure compresi ogni altro adempimento amministrativo che verrà istituito successivamente alla stesura del presente Capitolato.

ART. 25 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari ed eccezionali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Si applica, dove compatibile, l'art.107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

Il servizio per la sua eccezionale natura dovrà essere sempre eseguito anche in caso di pioggia. Potrà eccezionalmente essere interrotto o ridotto in caso di particolari avversità atmosferiche e a causa di forza maggiore.

ART. 26 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio di cui in oggetto, l'appaltatore potrà presentare all'Amministrazione comunale un piano esecutivo di gestione del servizio che comprende lievi e migliorative proposte che saranno approvate dalla Giunta comunale (in ogni caso non potranno essere aggiunti nuovi compensi all'appaltatore). Il Piano esecutivo di gestione del servizio non rientra nei casi di divieto o variante del servizio.

ART. 27 VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali s'interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione

del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione riguardante tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 28 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme di cui all'art.102 del D.lgs. n. 50/2016.

Alla conclusione del servizio della durata di sette anni, il Direttore dell'esecuzione del servizio dovrà accertare nei modi e tempi previsti dal D.lgs. n. 50/2016, la regolare esecuzione dello stesso rilasciando apposito certificato. Si stabilisce che possono essere rilasciati certificati di regolare esecuzione del servizio del tipo parziale anche per singolo anno.

ART. 29 CAUZIONI E GARANZIE

I concorrenti, a corredo dell'offerta, sono obbligati a presentare una garanzia ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e, ad avvenuta aggiudicazione, l'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del medesimo decreto.

ART. 30 COPERTURA ASSICURATIVE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze a esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa pari al 5% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 5% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi e attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari al 5 % dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì onerato di stipulare una polizza assicurativa contro incendi a garanzia dei locali e delle attrezzature poste all'Isola ecologia del Foro Boario e di c/da Bosco di Sopra.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART. 31 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CANONE

AGGIORNAMENTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 e ss. mm. ii. del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), il canone per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato rimarrà fisso ed imm modificabile per qualsiasi eventualità durante l'intera durata del contratto, trattandosi di appalto servizi comprendente prestazioni ad esecuzione continuativa.

Il riconoscimento della revisione e la sua misura avverranno ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

La revisione del canone opererà nel modo che segue:

- il diritto alla revisione del prezzo in questione matura a favore di entrambe le parti e opera ad istanza della parte che vi ha interesse
- deve essere sviluppata con istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione (il direttore dell'esecuzione e il RUP)
- non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'amministrazione procederà agli adempimenti istruttori normativamente sanciti, valutando se sussistano effettivamente le condizioni per l'applicazione del meccanismo revisionale
- il canone di appalto sarà revisionato sulla base del generale indice F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T.).

La revisione contrattuale dovrà partire decorsi i primi 36 mesi dalla stipula del Contratto attuativo.

Non saranno oggetto di revisione i costi di ammortamento delle attrezzature e dei mezzi.

ADEGUAMENTO

Il canone di appalto potrà essere adeguato ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Modifiche nelle modalità di esecuzione dei servizi o attivazione di nuovi servizi, anche in conseguenza della approvazione di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati, concordate tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore;
- b) Aumento o diminuzione di oltre il 5% del numero di utenze servite rispetto alla data di stipula del contratto. In tal caso il canone dovrà essere variato proporzionalmente in più o in meno per la parte eccedente il 5%.

ART. 32 SERVIZI O FORNITURE OCCASIONALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare "in economia" servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, commi 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii –

Nel Piano d'Intervento locale è stata prevista una specifica voce per imprevisti che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio e che, salvo particolare altre esigenze, saranno affidate all'Impresa appaltatrice.

ART. 33 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del Piano d'Intervento Locale e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.
- L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure a essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure a essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel Protocollo di Legalità stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e il Comune di Canicattini Bagni.
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - dare immediata comunicazione al Comune, per il tramite del responsabile dell'Ufficio, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenzato sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto;
 - osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate in seguito alla stipula del contratto;
 - a nominare, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, un coordinatore del servizio per conto dell'Impresa che sarà il referente con cui interloquire la Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore per l'esecuzione del servizio; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici;
 - gestire il centro comunale raccolta rifiuti ed eseguire le prime lavorazioni per dare i beni pronti per il trasferimento presso le piattaforme autorizzate, nonché gestire l'utenza che conferirà direttamente al CCR i rifiuti e registrare gli stessi mediante tessere magnetiche per ottenere successivi sgravi che saranno autorizzati dalla Stazione appaltante;

- fornire un prefabbricato d'adeguate dimensioni da collocare nell'isola ecologica di C/da Bosco di Sopra, da destinare a ufficio e servizi igienico, ivi compreso ogni forma di energia elettrica per lo stesso e per l'isola ecologica;
- ai sensi degli artt. 50 e 100 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale e sociale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/06/2015 n. 81. Pertanto, si chiede all'operatore economico aggiudicatario l'impiego della manodopera già in servizio nel precedente cantiere per diminuire il disagio locale e dare occupazione (dette condizioni scaturiscono da forte disoccupazione, fermo del settore edilizio, redditi minimi, ecc). È esclusa n.1 unità lavorativa (responsabile fiduciario del cantiere per conto della Ditta esecutrice).

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, resteranno a esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea.

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nell'ambito di riferimento.

Il gestore deve inoltre avere idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 34 PENALITÀ

L'amministrazione comunale potrà applicare all'Impresa Appaltatrice (I.A.) le seguenti penalità:

1. In caso di falsa attestazione di quantità di rifiuti portati dall'utenza al C.C.R. o isola ecologica oppure dall'Impresa verso la discarica o piattaforme autorizzate, il Comune potrà applicare all'I.A. sanzioni amministrative di euro 1.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Comune. Resta comunque salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi per più di tre volte di tale inadempienza con le modalità previste nel presente capitolato. Nel caso che l'Impresa Appaltatrice commetta illecitamente rifiuti, materiali, o singole parti di essi, sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00, con le modalità di cui al comma precedente e l'immediata risoluzione del contratto, escussione della polizza fideiussoria oltre ad avviare apposito procedimento penale nei confronti dell'Impresa Appaltatrice. In caso d'inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune potrà applicare all'Impresa Appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di 1.000,00 (euro mille) a un massimo di 10.000,00 (euro diecimila), mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Comune. Resta comunque a carico dell'I.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'I.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'I.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell'I.A. - In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

2. Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, svuotamento cassonetti cimiteriali e loro lavaggio, pulizia del suolo pubblico meccanizzata, il Comune, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti o il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato dell'area del mercato settimanale, mancata raccolta dei sacchetti nelle contrade, detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Comune tramite raccomandata o altro mezzo, la somma da un minimo di 157,00 (centocinquantasette) a un massimo di 527,00 (cinquecentoventisette) per ogni contestazione, salvo che il fatto non costituisca un'inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nei diversi articoli del presente Capitolato.
3. Per la cattiva o mancata gestione del CCR o Isola ecologica o area di stoccaggio provvisorio, nonché la gestione della pesa e delle tessere magnetiche dell'utenza incidendo nel mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Comune tramite raccomandata o altro mezzo, la somma da un minimo di 157,00 (centocinquantasette) a un massimo di 527,00 (cinquecentoventisette) per ogni contestazione, salvo che il fatto non costituisca un'inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente.
4. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

| OGGETTO | INADEMPIENZA | IMPORTO € |
|---|--|--|
| Art.34, c.1 – Falsa attestazione di rifiuti | Falsa attestazione di rifiuti al CCR o in discarica ad opera dell'Impresa Appaltatrice | 1.000,00 Per ogni falsa attestazione |
| Art.34, c.1 – Commercio illecito di rifiuti | Commercio illecito di rifiuti, materiale o parti di essi, dall'Impresa e dai suoi dipendenti | 5.000,00 Per ogni caso accertato |
| Art. 34 c.1 - Esecuzione dei servizi | Mancata esecuzione dei servizi di base per ogni giorno | 1.000,00 per mancato servizio (fino al max di 10 giorni con sanzione di euro 10.000) |
| Art. 34 c.2 - Modalità esecuzione dei servizi | Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) | 157,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.2 - Esecuzione incompleta | Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo intervento | 500,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.2 - Esecuzione dei servizi | Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio | 157,00 Per singolo servizio |
| Art. 34 c.2 - Variazioni delle modalità organizzative | Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune | 314,00 Per giorno di ritardo |
| Art. 34 c.2 - Reportistica | Mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile | 157,00 Per giorno di ritardo |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Art. 34 c.2 – Automezzi e attrezzature | Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e attrezzature impiegate e/o loro cattivo funzionamento | 527,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.3 – Gestione CCR Isola ecologica | Cattiva o mancata gestione del CCR o isole ecologiche e servizi annessi | 527,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.4 - Obblighi | Non aver tenuto sollevato indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto e indiretto | 2.000,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.4 -Controlli | Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale del Comune | 314,00 Per singola contestazione |
| Art. 34 c.4 - Rapporto con l'utenza | Scorretto comportamento | 157,00 Per singola contestazione |
| Art. c.4 – Altre | Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti | 157,00 Per singola adempienza |

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Canicattini Bagni nei confronti dell'Impresa Appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Canicattini Bagni questa, a spese dell'Impresa Appaltatrice stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Canicattini Bagni sulla rata del canone in scadenza. È facoltà del Comune rescindere il contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

L'Impresa appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a eseguire una corretta e costante raccolta differenziata per il raggiungimento dell'obiettivo della quota del **65%** per la raccolta dei rifiuti differenziati e del **50%** di recupero di materia come richiesto dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Rifiuti e delle Acque, e dall'Ordinanza n.5/Rif./2016 del Presidente della Regione Siciliana. Alla fine del servizio, nel caso di mancato raggiungimento delle percentuali di cui al punto precedente, rispettivamente dopo le percentuali del 35% e del 30% sarà applicata dal Comune all'Impresa esecutrice una penale per singola categoria di euro 157,00 per ogni punto di percentuale mancante. L'operatore economico avrà così tutto l'interesse a incoraggiare la raccolta differenziata ed eseguire correttamente il servizio.

ART. 35 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti, nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Imprese.

È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni e qualsiasi controversia di carattere amministrativo sarà competente il TAR – Sez. di Catania.

ART. 36 SPONSORIZZAZIONI

Al fine di innescare una maggiore sinergia tra la Stazione appaltante e l'Impresa aggiudicataria del servizio, è richiesta una sponsorizzazione per attività di promozione ambientale. La sponsorizzazione consisterà nel fornire da parte dell'operatore economico del materiale pubblicitario (manifesti, depliant, opuscoli, gadget,) da distribuire da parte del Comune all'utenza. La sponsorizzazione è mirata alla crescita culturale e ambientale dell'utenza con avanzamento nella selezione dei rifiuti ed elle problematiche ambientali.

ART. 37 SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico all'Impresa Appaltatrice tutte le spese contrattuali, bolli, registrazione, riproduzione di elaborati, nessuna esclusa, diritti di segreteria inclusi se previsti per legge.

ART. 38 COOPERAZIONE E RISERVATEZZA

È fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.). È fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative saranno studiate e poste in atto.

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune di Canicattini Bagni. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Canicattini Bagni. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 39 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti di gara è la dott. Rossana Di Natale, dipendente della SRR.

Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi successive è il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III Settore-Tecnico del Comune di Canicattini Bagni.

Il progettista del progetto di servizio e direttore dell'esecuzione è il Geom. Carmelo Santoro dipendente del Comune di Canicattini Bagni.

ART. 40 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Tra i documenti di gara è incluso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito DUVRI) che ha lo scopo di ottemperare all'obbligo ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di previsione dei rischi dovuti alle interferenze prodotte dalle attività che saranno svolte dal gestore (e se del caso, dagli eventuali subappaltatori) presso il luogo di lavoro (aree interne ed aree esterne) del Datore di lavoro committente e presso i luoghi di lavoro di cui il Committente non ha la titolarità. In questi ultimi casi, i contenuti del DUVRI riportano informazioni acquisite dai Datori di lavoro dei luoghi presso cui si andrà a svolgere il servizio in appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà prendere visione di tutti i documenti di coordinamento pervenuti dalle utenze al fine di acquisire eventuali informazioni non riportate nel presente DUVRI o descritte in modo più dettagliato con particolare riferimento alla gestione (percorsi, permessi di accesso, ecc...) del servizio da effettuare. L'aggiudicatario si impegna ad approvare e/o verificare quanto contenuto nel DUVRI accettando la possibilità di dover effettuare una riunione di coordinamento presso tutte le aree in cui si presenta un rischio da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 41 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL Fise/Assoambiente, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato n. 1, che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore etc. la cui accettazione dovrà essere dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento, così come indicato dalle Linee guida ANAC n. 13 del 13.02.2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

ART. 42 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Le norme del presente capitolato prevalgono su quelle, eventualmente discordanti, del piano d'intervento locale redatto dal Comune di Canicattini Bagni.

Siracusa addì 25/02/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to dott.ssa Rossana Di Natale